



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Prot. n. 29/1/1/ *72* /C120

00187 Roma, *23* febbraio 2009

Ann. 2

OGGETTO: Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Elezioni europee e consultazioni referendarie. Anno 2009.
Direttiva.

AI	CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
	CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
	COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
	SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	<u>ROMA</u>
	COMANDANTE DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
	COMANDANTE DEL COMANDO OPERATIVO FORZE SPECIALI	<u>ROMA</u>

- ~~~~~
1. In relazione alle esigenze in oggetto, il recente Decreto-Legge 27 gennaio 2009 n. 3 introduce (annesso 1):
 - a. all'art. 2, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2009, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali.
Tale disposizione legislativa integra, infatti, quella già vigente per i cittadini italiani temporaneamente presenti nei Paesi dell'Unione europea per ragioni di lavoro o di studio (Decreto-Legge n. 408/1994, convertito in Legge n. 483/1994) che, invece, prevede l'esercizio del diritto di voto direttamente in loco (e non per corrispondenza) presso le locali competenti Autorità consolari o in altre strutture all'uopo individuate;
 - b. all'art. 3, in occasione delle prossime consultazioni referendarie, l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per corrispondenza ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (quindi in qualsiasi Paese straniero).
- Il provvedimento è, inoltre, caratterizzato da una serie di disposizioni di dettaglio i cui aspetti procedurali salienti sono illustrati nella Scheda Tecnica in annesso n. 2), quale strumento di ausilio per tutti coloro che dovranno operare in materia.

2. I destinatari del Decreto-Legge n. 3/2009 (art. 2 e 3), per quanto concerne specificamente l'Amministrazione della Difesa, sono così riepilogabili:
- gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea (per le elezioni europee) ed all'estero (per le consultazioni referendarie), in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
 - i dipendenti dell'Amministrazione Difesa temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea (elezioni europee) ed all'estero (referendum), per motivi di servizio, qualora la durata (attestata dall'Amministrazione) sia superiore ai tre mesi nonché, qualora non iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero, eventuali familiari conviventi al seguito.
3. Ciò premesso, al fine di una puntuale applicazione della normativa di riferimento per garantire l'esercizio del diritto di voto anche al personale della Difesa, temporaneamente all'estero per ragioni di servizio, dispongo quanto segue:
- il Comando Operativo di Vertice Interforze:**
 - è designato *focal point* - relativamente al personale riepilogato al para 2, lett. a. (D.L. n. 3/2009 art. 2, comma 1, lett. a) nonché art. 3, comma 1 lett. a) - per tutti gli adempimenti discendenti dall'applicazione della normativa di che trattasi, emanando le conseguenti disposizioni di dettaglio tecnico-operativo, da inviare per opportuna conoscenza ed uniformità d'azione anche allo Stato Maggiore della Difesa (UGAG);
 - adotta ogni utile provvedimento affinché sia "cristallizzata" la situazione del personale all'estero per tutto il periodo interessato dalle procedure pre-elettorali, evitando avvicendamenti, al fine di dare certezza nell'individuazione degli elettori ammessi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero;
 - individua i Comandi di appartenenza o di impiego chiamati a gestire gli adempimenti stabiliti dal Decreto-Legge in oggetto e ad interagire con l'Ufficio Consolare di competenza nell'ottica del consolidato spirito di collaborazione. Tali Comandi provvedono anche a divulgare - capillarmente - la presente Direttiva completa dei relativi annessi;
 - può avvalersi della collaborazione/supporto - ove ritenuto necessario - degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - provvede, di concerto con lo Stato Maggiore della Marina, agli adempimenti discendenti dall'intesa che verrà conclusa tra l'A.D., il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto da parte del personale imbarcato su Unità Navali in corso di navigazione in prossimità delle date fissate per le consultazioni;
 - si interfaccia direttamente, per il personale di competenza, con il MAE e MININTERNO;
 - monitorizza sempre, relativamente al personale di competenza, lo sviluppo degli eventi e le risultanze numeriche complessive finali della partecipazione al voto degli elettori e fornisce tali dati all'Ufficio Generale Affari Giuridici per il punto di situazione globale definitivo;
 - l'Ufficio Generale Affari Giuridici dello Stato Maggiore della Difesa è designato focal point** con riferimento agli elettori *cd. spuri* (quindi, tutto il restante personale all'estero che non sia in "missione internazionale" ossia gli elettori di cui al D.L. n. 3/2009 art. 2, comma 1, lett. b nonché art. 3, comma 1, lett. b), provvedendo a:
 - diramare la Direttiva a tutti gli Enti /Comandi interessati;
 - raccogliere i dati che verranno forniti dai Comandanti/Autorità responsabili delle relative unità/articolazioni;

- assolvere ai successivi adempimenti nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Interno.
- Tali incombenze saranno espletate con ogni utile supporto:
- del **I Reparto Personale**, nei confronti delle articolazioni, degli organismi comunque denominati facenti capo allo Stato Maggiore della Difesa (di cui ne abbia diretta visibilità) e non riconducibili alla sfera di competenza di altri Reparti dello SMD;
 - del **II Reparto Informazioni e Sicurezza**, verso le dipendenti Delegazioni/Addetanze militari presso le sedi diplomatiche all'estero;
 - del **III Reparto Politica militare e pianificazione**, verso le relative dipendenti strutture all'estero;
 - di ogni altro competente Reparto/articolazione di SMD, verso ogni altro organismo all'estero direttamente dipendente;
- c. il **Segretariato Generale della Difesa** assicuri ogni forma di collaborazione che, di volta in volta, sarà richiestq in relazione agli sviluppi delle operazioni pre-elettorali da SMD-UGAG e dal COI;
- d. i **Capi Delegazione/Rappresentanze/Addetti Militari all'estero**, a loro volta, assicurino - previa capillare diffusione della normativa di riferimento al personale interessato - la ricezione delle dichiarazioni pervenute in tempo utile dagli aventi titolo e ad essi facenti riferimento (e di eventuali familiari al seguito) e la predisposizione degli elenchi da consegnare all'Ufficio Consolare delle rispettive sedi;
- e. i **Responsabili di Agenzie, organismi e strutture analoghe** - non facenti capo ad alcuna Addetanza Militare perché non presente sul territorio - assicurino i medesimi adempimenti di cui al precedente sottopara. d. nei confronti del personale dipendente, attivandosi direttamente con gli Uffici Consolari territorialmente competenti.
4. Le SS.LL. vorranno diramare capillarmente i contenuti della presente Direttiva ed i relativi annessi, affinché tutta la catena gerarchica dipendente sia informata della materia e dei discendenti adempimenti da assolvere, nell'ottica della più ampia attività di sensibilizzazione del personale.
5. Per quanto non specificato nella presente direttiva e nella annessa scheda tecnica - poste in essere nell'immediatezza della emanazione del Decreto-Legge in oggetto - rinvio ai contenuti integrali del Decreto-Legge e, comunque, sarà cura dello Stato Maggiore della Difesa diramare ulteriori disposizioni integrative e/o modificative, in applicazione di eventuali successive circolari diramate dai Dicasteri interessati (MININTERNO e MAE).

Sono convinto, infine, che la consueta faticosa collaborazione ad ogni livello consentirà di affrontare e risolvere le incombenze derivanti dalla delicata tematica, assicurando - ancora una volta - quei livelli di efficacia ed efficienza che caratterizzano la compagine militare.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE





**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE AFFARI GIURIDICI**

SCHEDA TECNICA
ANNESSA ALLA DIRETTIVA DEL CAPO DI SMD
(prot. 29/1/1/ 72 /C120 datata 23/2/09)

OGGETTO: Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Elezioni europee e consultazioni referendarie. Anno 2009 (D.L.n. 3/09).

Poc:

tel 0646912281

fax 0646912204

ugaa.elezioni09@smd.difesa.it

I. PREMESSA

1. Il Decreto-Legge 27 gennaio 2009 n. 3 introduce:
 - a. all'art. 2, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2009, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali.
Tale disposizione legislativa integra, infatti, quella già vigente per i cittadini italiani temporaneamente presenti nei Paesi dell'Unione europea per ragioni di lavoro o di studio (Decreto-Legge n. 408/1994, convertito in Legge n. 483/1994) che, invece, prevede l'esercizio del diritto di voto direttamente in loco (e non per corrispondenza) presso le locali competenti Autorità consolari o in altre strutture all'uopo individuate;
 - b. all'art. 3, in occasione delle prossime consultazioni referendarie, l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per corrispondenza ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (quindi in qualsiasi Paese straniero)
2. Si precisa che il provvedimento in oggetto costituisce la principale fonte normativa di ineludibile riferimento per la gestione degli adempimenti discendenti e la presente "scheda tecnica" costituisce mero strumento di ausilio.
Eventuali dubbi interpretativi ed applicativi, trovano unica soluzione nei contenuti stringenti del provvedimento in oggetto nonché della restante normativa di seguito richiamata.

II. ELEZIONI EUROPEE

1. VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA NELL'ANNO 2009.

- a. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nell'anno 2009, le disposizioni dell'art. 2 del D.L. n. 3/2009 si applicano - per gli aspetti di specifico interesse dell'Amministrazione Difesa - nei confronti delle seguenti categorie di personale:

- appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione Europea, in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
- dipendenti dell'A.D., temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

Pertanto, gli adempimenti di seguito riportati vanno assolti dal personale dell'A.D., appartenente alle due categorie sopraindicate, che si trovi per ragioni di servizio temporaneamente in Paesi diversi da quelli ricompresi nell'Unione europea (ovvero in Paesi che non siano: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Il diritto di voto sarà esercitato per corrispondenza.

- b. Adempimenti degli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea - art. 2 del D.L. n. 3/2009.

- b.1 I cittadini italiani elettori - identificati dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 3/2009 (elenco riportato nei due alinea del precedente punto a.) - esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le elezioni europee del 2009 (in Italia si svolgeranno il 6 e 7 giugno 2009), previa presentazione di "apposita dichiarazione", recante tutti i propri dati utili a fini elettorali ed elencati all'art. 2, comma 3, del D.L. n. 3/2009 (art. 2, comma 3, D.L. n. 3/2009).

Tale dichiarazione è finalizzata all'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, dell'art. 2 del D.L. n. 3/2009, ossia trattasi dell'apposito elenco nel quale l'Ufficio consolare competente iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

- b.2 La dichiarazione compilata e sottoscritta dall'elettore (art. 2, comma 3, D.L. n. 3/2009) - da far pervenire secondo la tempistica di seguito indicata al Comando di appartenenza - deve contenere i seguenti dati personali: *nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero, e, ove possibile, recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero* (fac-simile in corso di predisposizione a cura di MININTERNO e che sarà reso disponibile quanto prima).
- b.3 i familiari eventualmente al seguito e non iscritti all'AIRE (caso che può verificarsi per il personale all'estero non inquadrato nei contingenti fuori area) presentano la predetta dichiarazione secondo la stessa modulistica ed ad essa aggiungono la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

b.4 Le "dichiarazioni" per l'iscrizione negli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza devono pervenire (quindi farà fede la data di consegna) entro e non oltre il 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia (in Italia avranno luogo sabato 6 maggio e domenica 7 giugno p.v.), a (art. 2, comma 4, D.L. n. 3/2009):

- il Comando di appartenenza o d'impiego - appositamente individuati dal Comando Operativo di Vertice Interforze ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto-Legge - relativamente al personale dell'A.D. che sia impegnato nelle missioni internazionali "fuori area".

A tali Comandi potranno affluire anche le domande del personale ausiliario delle Forze Armate inviato a supporto dei relativi contingenti all'estero (Corpo militare ed Infermiere Volontarie della Croce Rossa italiana, appartenenti al Sovrano Ordine Militare di Malta);

- il Capo Delegazione/Rappresentanza/Addetto Militare all'estero competente o altra Autorità militare italiana responsabile di unità/strutture/articolazioni all'estero comunque denominate, appositamente individuate da SMD, per il restante personale della Difesa (per es. cd. personale "spurio", tra i quali personale frequentatore di corso; il personale operante presso le Delegazioni/Rappresentanze/Addettanze militari/qualsiasi altra articolazione e similari) nonché eventuali familiari conviventi al seguito purché non iscritti all'anagrafo degli italiani residenti all'estero;

b.5 Gli elettori hanno facoltà di revocare la predetta dichiarazione mediante espressa "dichiarazione di revoca" datata e sottoscritta dall'interessato, da far pervenire improrogabilmente direttamente all'Ufficio consolare entro e non oltre il 23° (ventitreesimo) giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia.

Gli elettori che hanno presentato la dichiarazione di revoca o che non l'hanno fatta pervenire in tempo utile (al competente Comando di appartenenza o di impiego o al Capo Delegazione/Rappresentanza/Addetto Militare/Autorità militare responsabile dell'unità/struttura/articolazione comunque denominata) restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza in Italia.

Gli elettori che hanno fatto pervenire in tempo utile la dichiarazione di ammissione al voto all'estero, senza aver esercitato alcuna revoca nei termini non potranno, in ogni caso, esercitare il proprio diritto di voto in Italia (ciò sarà possibile solo all'estero per corrispondenza).

Gli elettori, appartenenti alle F.A. ed alle Forze di Polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al Comune apposita attestazione del Comandante del Reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

c. **Adempimenti dei Comandi di appartenenza o di impiego, dei Capi delegazione/rappresentanze/addetti militari nonché Autorità militari italiane responsabili di unità, strutture, articolazioni comunque denominate al di fuori del territorio della Unione europea.**

I Comandi individuati dal Comando Operativo di Vertice Interforze nonché i Capi Delegazioni/Rappresentanze/Addetti Militari e le Autorità militari italiane responsabili di unità, strutture, articolazioni comunque denominati, individuati da SMD, rispettivamente per il personale di competenza:

- ricevono le dichiarazioni degli elettori e fanno pervenire all'Ufficio Consolare - entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia - i nominativi dei dichiaranti in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati personali utili ai fini elettorali (art. 2, comma 3, del D.L. n. 3/2009);

- rilasciano all'Ufficio Consolare, unitamente agli elenchi sopraindicati, l'attestazione della presentazione delle relative dichiarazioni entro il termine prescritto e la sussistenza, in capo a ciascuno degli elettori, delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 3/2009 (ossia che trattasi di personale appartenente alle categorie individuate dal provvedimento normativo per l'esercizio del voto all'estero per corrispondenza).

I Comandi individuati dal Comando Operativo di Vertice Interforze nonché i Capi Delegazioni/Rappresentanze/Addetti Militari e le Autorità militari Italiane responsabili di unità, strutture, articolazioni comunque denominati assicureranno ai fini statistici, altresì, il monitoraggio delle dichiarazioni del proprio personale, raccolte per le esigenze elettorali, comunicando i relativi dati al COI (personale in missioni internazionali) e a SMD UGAG (per il personale cd "spurio"). L'attività di formazione degli elenchi, distinti per comuni di residenza, sarà curata direttamente e sotto la propria responsabilità dai Comandanti/Autorità militari competenti per ciascuna struttura/unità/articolazione su un format elettronico, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e le cui istruzioni di utilizzo verranno fornite non appena definite le relative procedure tra SMD e MAE.

d. Operazioni di voto.

Il D.L. n. 3/2009 ha sancito, quali fattori salienti per l'Amministrazione della Difesa, che gli elettori appartenenti alle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri - se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni o equivalenti, o unità navali impiegati organicamente in missioni internazionali - esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori (non inquadrati nelle suindicate unità o fuori dal territorio U.E. per motivi di servizio), invece, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il Comune di Roma.

Gli elettori che esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione di Roma riceveranno dagli Uffici consolari il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione di riferimento e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata riportante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore deve introdurre nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa ed al tagliando staccato dal certificato elettorale che attesta l'esercizio del diritto di voto e la spedisce entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia.

L'elettore non deve apporre alcun segno di riconoscimento su tale materiale elettorale.

Per gli elettori - ammessi a votare per circoscrizioni diverse da quelle di Roma (quindi, il personale facente capo ai Comandi/Enti individuati dal COI) - essendo presenti in aree caratterizzate da particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per la formazione dei plichi, il recapito agli aventi titolo, la successiva raccolta e consegna agli Uffici competenti sul territorio italiano saranno regolati con specifica intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri (intesa ancora in perfezionamento alla stesura della presente scheda tecnica).

c. Tempistica

La tempistica di riferimento degli adempimenti discendenti tratta dal Decreto Legge n. 3/2009 è sintetizzata nella seguente tabella:

TEMPISTICA	ATTIVITÀ	SCADENZE
Entro e non oltre il 35° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Presentazione da parte dell'interessato (anche dai familiari conviventi) della dichiarazione dell'iscrizione nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza da parte dell'interessato.	03/05/2009
Entro e non oltre il 30° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Il Comando/Amministrazione di appartenenza fa pervenire all'Ufficio Consolare competente i nominativi dei dichiaranti in elenchi distinti per comuni di residenza (con la relativa documentazione di supporto prevista dall' art. 3, comma 3, ultimo periodo)	08/05/2009
Non più tardi del 26° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Consegna da parte del Ministero degli Interni al Ministero degli Affari Esteri della lista dei candidati e dei modelli delle schede elettorali	12/05/2009
Entro il 25° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Trasmissione da parte dell'Ufficio Consolare della lista dei richiedenti ai Comuni di appartenenza	13/05/2009
Entro e non oltre il 23° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Possibilità da parte dell'interessato di revocare la dichiarazione di iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero. La dichiarazione di revoca, debitamente sottoscritta, deve essere fatta pervenire all'Ufficio Consolare	15/05/2009
Non oltre 18 giorni prima dalla data delle elezioni in Italia	Invio agli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza, a cura degli Uffici Consolari, di plichi contenenti il certificato elettorale, le schede elettorali, le liste dei candidati, la matita copiativa <i>per le sole elezioni europee</i> , nonché una busta affrancata con l'indirizzo del competente Ufficio Consolare. <i>Per il referendum, invece, si vota utilizzando la penna.</i>	20/05/2009
Non oltre il 10° giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia	L'elettore, espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa ed al tagliando e la spedisce all'Ufficio consolare. <u>La busta deve comunque pervenire all'Autorità consolare entro le 16.00 del 4/6/09.</u>	28/05/2009

f. **Personale residente fuori dal territorio dell'Unione europea.**

Infine, si precisa che per il personale residente all'estero fuori dai Paesi dell'Unione europea si ricorre all'applicazione dell'art. 50 della Legge n. 18/1979, il quale prevede che ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. **VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA PER MOTIVI DI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'ANNO 2009.**

In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, per gli aspetti di specifico interesse dell'Amministrazione Difesa, nei confronti del proprio personale - che sia residente oppure temporaneamente presente per ragioni di servizio nei Paesi dell'Unione Europea - si applicano, invece, le disposizioni di cui al Decreto-Legge 24 giugno 1994 n. 408 (art. 3) convertito in Legge n. 483/1994, in particolare:

- gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4 dello stesso D.L. n. 408/1994 (coloro che possono chiedere di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti al Paese U.E. ospitante secondo le regole vigenti in quel Paese), possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi. Tali sezioni elettorali sono istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione;
- possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno antecedente all'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione (entro il 19 marzo 2009), apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno. Nella predetta domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine fissato, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste e' iscritto.

I Capi Delegazioni/Rappresentanze/Addetti Militari e le Autorità militari italiane responsabili di unità, strutture, articolazioni comunque denominati assicureranno ai fini statistici, altresì, il monitoraggio delle dichiarazioni del proprio personale, raccolte per le esigenze elettorali, comunicando i relativi dati a SMD UGAG (per il personale ed "spurio").

III. REFERENDUM

Ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 3/2009, per gli aspetti di interesse dell'A.D., esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero, tra l'altro, gli elettori:

- appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero, in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
- dipendenti della Difesa temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

Quindi, le consultazioni referendarie avverranno per il personale appartenente alle suindicate categorie esclusivamente per corrispondenza ed indipendentemente dalla localizzazione (U.E o meno) del Paese estero in cui si presta servizio.

Pertanto, a tale personale si applicano le medesime disposizioni dettate dal D.L. n. 3/2009 per le elezioni europee (art. 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del Decreto-Legge n. 3/2009).

L'attività di formazione degli elenchi, distinti per comuni di residenza, relativamente agli elettori che eventualmente intendano partecipare alla consultazione referendaria, sarà curata direttamente e sotto la propria responsabilità dai Comandanti/Autorità militari competenti per ciascuna struttura/unità/articolazione individuati, rispettivamente, dal COI e da SMD per il personale di riferimento su un format elettronico, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e le cui istruzioni di utilizzo verranno fornite non appena definite le relative procedure tra SMD e MAE.

Quindi, relativamente alle consultazioni referendarie, per il personale temporaneamente all'estero (sia nei Paesi UE sia Paesi extracomunitari), la tempistica è la seguente:

TEMPISTICA	ATTIVITÀ	SCADENZE
Entro e non oltre il 35° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Eventuale presentazione da parte dell'interessato (anche dai familiari conviventi) della dichiarazione dell'iscrizione nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza da parte dell'interessato.	10/05/2009
Entro e non oltre il 30° giorno antecedente alla data delle elezioni in Italia	Il Comando/Amministrazione di appartenenza fa pervenire all'Ufficio Consolare competente i nominativi dei dichiaranti in elenchi distinti per comuni di residenza (con la relativa documentazione di supporto prevista dall' art. 3, comma 3, ultimo periodo).	15/05/2009

Ove possibile, agli elettori, aventi diritto al voto per corrispondenza (per i due diversi tipi di consultazione, ossia elezioni europee e referendum) verrà inviato un plico unico con buste distinte, contenenti le schede ed il restante materiale previsto per l'esercizio del voto stesso.

NOTA:

PER LE ELEZIONI EUROPEE IL DIRITTO DI VOTO VIENE ESERCITATO UTILIZZANDO LA MATITA COPIATIVA INSERITA NEL PLICO.

PER I REFERENDUM IL DIRITTO DI VOTO VIENE ESERCITATO UTILIZZANDO LA PENNA.